

alla proprietà suddetta re-
stano a peso dell'affittante
nel nome, tutti gli altri pesi
e dazi, se potesse ed altre
imposte e da imporsi di
qualunque natura, che non
gravano sulla proprietà
paramus a carico degli af-
fittuari.

6.° Conduttori si sottopongo-
no a tutti i casi fortuiti, ordi-
nari e straordinari, previ-
sti e non previsti a mente
degli articoli milleseicento
velti e milleseicentoventuno
del Codice Civile.

Art. 7.° - In oltre i conduttori si
obbligano essi stessi per la sua
parte a fornire agli impiegati
dell'Amministrazione In-
cale, della famiglia loro abbiso-
gnevole e secondo il criterio del
l'omministratore locale, traspor-
tandolo a loro cura presso il loca-
le dell'Amministrazione in Ribera.

Art. 8.° Perché i conduttori su-
detti adempiano esattamente al
pagamento dello estaglio co-
me sopra convenuto, l'affit-
tante nel nome resta facultato
per come espressamente i det-
ti conduttori lo facultano
a pretere destinare nelle terre
sopra locate una o più su-
ffodig, onde impediscano la
fostazione dei prodotti dei
quali i conduttori nel porteran-
no nei magazzini dell'Am-
ministrazione tanta quantità
sufficiente al pagamento de-
gli estagli e spese, quali pro-
dotti si venderanno non più
tardi del mese di Agosto del
lo stesso anno e del prezzo
convenuto. Se di farsi il locante
nel nome dell'anzidetto rispet-
tivo estaglio e delle spese di su-
ffodia sostenute.

Art. 9.° Il locante nel nome è
obbligato a fornirgli a